

ISTITUTO COMPRENSIVO "Duccio Galimberti"

Piazza Solidarietà e volontariato n. 3 12010 BERNEZZO C.F. 96060340047

Tel.: 0171 82203 - E-mail: cnic839005@istruzione.it

Posta certificata: CNIC839005@PEC.ISTRUZIONE.IT Sito <http://www.icbernezzo.gov.it/>

OGGETTO: Affidamento diretto Incarico di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi nei luoghi di lavoro – **CIG:** Z03303B56B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;
- VISTO** l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- VISTO** l'art.25 del D.lgs. 19 aprile 2016 n.56 concernente "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 18 aprile 2016 n.50";
- CONSIDERATO** che in data odierna non sono attive convenzioni relative ai beni comparabili con quelli oggetto della fornitura;
- VISTO** il Decreto Legislativo 81/2008 ed in particolare l'art.17 che al comma 1 lettera b) individua fra Gli obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP, l'art.31 che definisce l'organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione, l'art.32 che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché, ai comma 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere all'individuazione del personale da adibire al servizio, l'art.33 che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione;
- VISTO** il D.I. n.129/2018 contenente norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività;
- VISTO** l'art.125, comma 11 del D Lgs.vo 163/2006, il quale stabilisce che per l'affidamento di servizio forniture di importo inferiore a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;
- CONSIDERATO** che il 31.12.2020 è scaduto l'incarico di responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi del d.lgs. 267/2000 affidato allo studio WTD srl di Sartoris Giancarlo;
- EVIDENZIATO** che l'Istituzione è tuttora nella necessità assoluta di disporre l'affidamento all'esterno del servizio di prevenzione e protezione, in considerazione della mancanza di disponibilità di personale interno, ma anche del fatto che nell'ambito del servizio è prevista anche la formazione: la formazione può essere erogata da soggetti accreditati e con esperienza specifica; la formazione è un elemento essenziale alla base di tutto l'impianto organizzativo del decreto 81 in merito alla sicurezza e dell'igiene sul lavoro; essa non può considerarsi disgiuntamente dalle altre funzioni inerenti il servizio;
- DATO ATTO** di aver proceduto ad indizione di avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di responsabile servizio prevenzione e protezione, prot.n.209 del 25.01.2021
- CONSIDERATO** che sono pervenute due richieste di "Partecipazione selezione RSPP per l'anno 2021:
- Roberto Arch. Grassero (prot. n.309 del 02.02.2021),
 - Giancarlo Adolfo Dott. Sartoris per la Ditta WTD S.r.L (prot. n.348 del 08.02.2021)
- CONSIDERATA** la determina di affidare in via provvisoria e definitiva nella persona dell'Arch. GRASSERO Roberto l'incarico per lo svolgimento della funzione di "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" per l'esercizio 2021 (rispettivamente prot. n.409 del 11.02.2021 e prot.n.478 del 18.02.21)
- CONSIDERATA** la comunicazione avvio del procedimento per annullamento in autotutela ex art. 21 octies – nonies del Bando per il conferimento dell'incarico di RSPP (prot. n.572 del 01.03.2021).

CONSIDERATO l'avvio del procedimento diretto all'annullamento in autotutela Bando RSPP prot.n. 946 del 23.03.2021, in quanto dall'esame dei rilievi pervenuti dal partecipante nonché da una approfondita disamina dell'avviso pubblicato e degli atti ulteriori, emergono le seguenti criticità:

- a) presenza di riferimenti all'abrogato d. lgs. n. 163/2006;
- b) ammissione alla comparazione anche di soggetto non in possesso di pre-requisito di partecipazione;
- c) assenza di specificazione, in ordine al prerequisito, degli elementi atti a verificarne la sussistenza;
- d) assenza di riferimenti alla presenza e/o comparazione con metaprodotto o convenzioni in ambito di Mepa - mercato elettronico e Consip, anche in ordine ai costi;
- e) limitazione nei confronti dei soggetti professionisti che assorbono le censure - peraltro fondate - avanzate da WTD in merito all'attribuzione del punteggio relativamente titolo di studio e attestazione di partecipazione a corsi specifici come formatore;

CONSIDERATE le osservazioni avanzate dallo Studio WTD prot.n.680 del 08.03.2021 in modo specifico il punto a); b-c);d) in cui viene osservato nello specifico per ogni singolo punto:

- a) la presenza di un riferimento all'abrogato d.lgs. n. 163/2006 è irrilevante, trattandosi oltretutto di procedimento per l'affidamento di un incarico che non rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici;
- b-c) non si comprende quale sia il soggetto ammesso sebbene non in possesso di un prerequisito di partecipazione, né di quale requisito si tratti; in ogni caso, il concorrente in questione non risulta essere la scrivente Società, che per contro possiede tutti i requisiti di partecipazione ed ha formulato la migliore offerta, ed ha pertanto interesse a vedersi aggiudicato l'incarico a prescindere da possibili criticità che abbiano interessato la posizione di altri soggetti partecipanti;
- d) è poi irrilevante la mancata comparazione con metaprodotto e convenzioni Mepa e Consip, non risultando che detta comparazione costituisca un adempimento necessario per l'affidamento dell'incarico di RSPP;

RILEVATO il riscontro fornito da questo Istituto (prot. n.759 del 10.03.2021) con cui non vengono accolte le osservazioni in quanto:

punto b-c. Si osserva che la società WTD non possiede il prerequisito relativo al raggiungimento della sede della scuola previsto in un tempo massimo un'ora, con relativo tempo di percorrenza. Il possesso dei prerequisiti rappresenta la condizione di ammissibilità, conseguentemente non è possibile procedere con un'aggiudicazione a favore della società richiedente.

punto d. Per tutelare gli interessi della PA si precisa che la convenzione Consip esiste ed è attiva dall'inizio di febbraio <https://www.sintesispa.it/convezione-con-consip/>

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, così come modificato dall'art.25 del D.lgs. 19 aprile 2016 n.56, ai sensi dell'art.44 del D.l. 129/2018;

TENUTO CONTO del carattere fiduciario dell'incarico di RSPP;

RITENUTO l'opportunità e la convenienza di garantire una continuità del servizio di RSPP, al fine di assicurare la massima valenza dell'intervento, data la complessità del momento storico dovuto all'emergenza sanitaria;

VALUTATA la proposta prot.n.1079 del 02.04.2021 inoltrata dall'arch. Roberto GRASSERO;

DATO ATTO che è stata acquisita la proposta, integrata a seguito di diversi approfondimenti e con progressiva rinegoziazione pari ad € 2.283,84 per incarico biennale di "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE" ai sensi del D.Lgs. 81/08 – D.Lgs. 106/09

L'importo è così suddiviso:

Imponibile € 1.800,00

Inarcassa 4% = € 72,00

Imponibile + Inarcassa = € 1.872,00

Iva 22% = € 411,84

Imponibile+Inarcassa+Iva= € 2.283,84

Ritenuta di Acconto 20% = € 360,00

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. lgs. 81/2008, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art.32 del citato decreto legislativo come modificato dal D. Lgs. N.106/2009;

VISTA la disponibilità dell'arch. Roberto GRASSERO a ricoprire l'incarico di RSPP decorrente dalla sottoscrizione del contratto;

CONSIDERATO che tra l'Amministrazione interessata e arch. Roberto GRASSERO non sono insorte contestazioni;

CONSIDERATO che sono assicurati i principi di efficienza, economicità ed efficacia della spesa pubblica;

RILEVATA l'urgenza di rinnovare il contratto di RSPP;

CONSIDERATO che sul portale www.acquistirentepa.it, è attualmente presente una Convenzione attiva in linea generale, ma sospesa per quanto concerne il lotto comprendente il Piemonte, e che comunque nel complesso la proposta formulata è maggiormente conveniente sotto il profilo prezzo/qualità;

EVIDENZIATO che il contratto potrà essere risolto anticipatamente, senza onere alcuno o penale per l'Ente, in relazione a vicende modificative o estintive o di organizzazione;

DATO ATTO che è stata effettuata verifica di compatibilità del pagamento con gli stanziamenti previsti dal Programma Annuale e le regole della finanza pubblica, avendo accertato preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel senso dell'effettiva sostenibilità del pagamento nei termini contrattualmente previsti e alla conformità dello stesso con il complesso dei vincoli vigenti, e tutto ciò secondo le risultanze di bilancio al momento in evidenza;

DATO ATTO che l'espletamento del servizio comporta la seguente tempistica di massima:

- tempistica come da proposta e contatti intercorsi;
- Tempi di pagamento secondo le tempistiche previste in offerta;

VISTO il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018;

CONSIDERATO il Programma Annuale es. 2021 proposto dalla Giunta esecutiva in data 14/01/2021;

CONSIDERATO il Programma Annuale es. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto in data 20/01/2021;

EVIDENZIATO, ai fini del supporto motivazionale in coerenza a quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 4 approvate il 26 ottobre 2016, in ordine, tra l'altro, agli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro, e anche con riferimento al principio di rotazione, che:

- l'Arch. Roberto GRASSERO è soggetto di chiara competenza nel settore, elevata specializzazione; sussistono le circostanze, richiamate da ANAC, in ordine alla massima soddisfazione del servizio svolto, competitività sul prezzo, requisiti tecnico professionali ed economici;
- l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, che spetta al datore di lavoro, esige per ciò solo un rapporto di massima collaborazione e assoluto affidamento nei soggetti che collaborano con il datore; del resto, un'attenta analisi del "nuovo" impianto normativo del D. Lgs. n. 81/2008 denota anzitutto l'esigenza di una spiccata competenza tecnica, nonché di una più qualificante professionalità, nel quadro degli adempimenti imposti per realizzare un'ideale politica di prevenzione degli infortuni e della malattie sul lavoro; tali esigenze, da un lato, rivelano come non sempre i soggetti titolari di numerosi obblighi di condotta sanzionati penalmente possano essere in grado di adempiere "personalmente" tutti i compiti correlati alla loro qualifica; dall'altro, logicamente, comportano che sia irrealistico ritenere che gli adempimenti in materia di sicurezza possano essere soddisfatti da un unico soggetto, il datore di lavoro; infine, la ratio stessa del decreto legislativo e le misure predisposte evidenziano come la finalità di prevenzione o, quantomeno, di contenimento degli infortuni sul lavoro possa essere perseguita efficacemente soltanto attraverso una proceduralizzazione dei comportamenti all'interno dei luoghi di lavoro; gli adempimenti che competono alla figura del RSPP costituiscono il fulcro di un qualsivoglia sistema di sicurezza; il RSPP deve coadiuvare il datore di lavoro nell'assolvimento dei suoi doveri, fornendo competenze tecniche ed organizzative, in una posizione tecnica specializzata, quale prestazione di assistenza, e con un vero e proprio "dovere di impulso"; la necessità di rispettare prima di tutto i principi costituzionali della tutela del lavoro, del lavoratore e della sua salute, corroborano ulteriormente le considerazioni di cui sopra; se poi s'aggiunge il fatto che la situazione di emergenza sanitaria richiede la massima collaborazione presenza in sede del RSPP;

DATO ATTO che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dagli uffici e nello specifico dall'area amministrativa;

CONSIDERATO che al momento la competenza agli affidamenti, per siffatti importi di spesa, è possibile da parte delle stazioni appaltanti, come questa, iscritte all'anagrafe relativa (AUSA), in attesa della compiuta attuazione delle disposizioni del d. lgs. N. 50/2016;

CONSIDERATO altresì che l'affidamento biennale consente anche una adeguata programmazione degli interventi, una maggiore sinergia con il "medico competente", un livello di approfondimento crescente e, in questo specifico caso, sta comportando anche notevole riduzione degli oneri finanziari rispetto al passato e a un affidamento solo annuale;

DATO ATTO che sono stati rispettati i termini del procedimento amministrativo e le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al d.lgs. n.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679);

DATO ATTO che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla legge n. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013 (codice di comportamento), anche con riferimento al potenziale conflitto d'interessi;

RICONOSCIUTA la propria competenza in merito, atteso che il sottoscritto, legale rappresentante dell'Istituzione

DATO ATTO che l'art. 1 comma 130 della legge 30/12/2018, n. 145 ha innalzato da € 1.000,00 ad € 5.000,00 l'obbligo di ricorrere al MEPA per affidamento forniture e servizi;

Ciò premesso,

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di affidare il servizio di prevenzione e protezione, con incarico di Responsabile del servizio, formazione, e quant'altro indicato nell'offerta agli atti (preventivo al protocollo n.1079 del 02.04.2021) per il biennio 2021/2022 a fronte delle prestazioni indicate nell'offerta agli atti e per un corrispettivo biennale di euro 2.283,84 comprensivo di Iva e oneri;
- di dare atto che l'Arch. Roberto GRASSERO assume tutti gli obblighi, nessuno escluso, inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e Decreto legge 12.11.2010 n. 187 convertito in legge n. 217 del 17 dicembre 2010;
- di dare atto che il contratto potrà essere risolto anticipatamente, senza onere alcuno o penale per l'ente, in relazione a vicende modificative o estintive od organizzazione;
- di dare atto che l'operatore economico incaricato dovrà attenersi anche a quanto previsto dal Codice di comportamento adottato ai sensi del d.P.R. 62/2013 da questo Ente, pubblicato sul sito web nella sezione "amministrazione trasparente" e consultabile al seguente link <https://www.icbernezzo.edu.it/pagina/94/codice-disciplinare-dipendenti-pubblici>;
- di dare atto che la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (verrà trasmessa la presente determinazione resa in documento informatico); le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri; il tutto previa acquisizione dall'operatore economico oppure d'ufficio della documentazione eventualmente ancora occorrente per eventuali verifiche preventive ulteriormente richieste ai fini dell'efficacia dell'affidamento;
- di dare atto che come anche ivi indicato, ai sensi, dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;
- di pubblicare la presente sulla sezione amministrazione trasparente.
- di dare atto che la spesa relativa alla formazione compresa nel servizio, non rientra nei limiti di cui all'art.6 c.13 L.n.122/2010, trattandosi di formazione obbligatoria avulsa da ogni possibile discrezionalità.
- di dare atto che la spesa troverà copertura nel PROGRAMMA ANNUALE 2021 e 2022. Attività A0101 Funzionamento generale e decoro della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Milva RINAUDO

Firmato digitalmente ai sensi del D.L. vo 82/05 e s.m.i.